



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Decreto n. 1082 DEC A 66 del 19/07/2012

Oggetto: Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 7, e alle D.G.R. n. 53/48 del 1.12.2011 e n. 28/3 del 26.06.2012.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
- VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
- VISTA la L.R. n. 15 del 17 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 7, recante "Diversificazione produttiva".
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 53/48 del 1 dicembre 2011, recante "L.R. n. 15/2010, art. 7 "Diversificazione produttiva". Definizione delle condizioni di erogazione degli aiuti. L.R. n. 2/2011. Programma di spesa annualità 2011 per AS Bilancio 2011. UPB S06.04.008. Importo € 4.000.000." e n. 28/3 del 26.06.2012 recante "L.R. n. 15/2010, art. 7 "Diversificazione produttiva". Definizione delle condizioni di erogazione degli aiuti. Integrazioni alla deliberazione n. 53/48 del 1 dicembre 2011".
- VISTO la D.G.R. n. 28/3 del 26.06.2012 che attribuisce all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la delega ad adottare le direttive di attuazione dell'intervento, nel rispetto dei principi generali definiti dalla Giunta regionale.

DECRETA

- Art. 1 Ai fini della loro immediata applicazione, sono adottate le disposizioni di cui al documento "**Direttive di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 7, Diversificazione produttiva**" allegato al presente decreto.
- Art.2 Il presente atto è pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'ASSESSORE
Oscar Cherchi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66
DEL 19/07/2012

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 7, Diversificazione produttiva

1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

1.1. L'aiuto ha l'obiettivo di ridurre le quantità di latte di pecora destinato alla produzione di pecorino romano DOP, attraverso l'erogazione di un premio di 4.000 euro ai produttori che destinano almeno 20.000 litri di latte alla trasformazione in latte in polvere o in formaggi diversi dal pecorino romano, ai sensi del reg. CE 1535/2007 (aiuti de minimis nel comparto della produzione dei prodotti agricoli).

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA' - DEFINIZIONI

2.1. Requisiti di ammissibilità

I beneficiari dell'intervento, ai sensi della Delibera 53/48 del 1.12.2011 sono gli "gli imprenditori agricoli singoli o associati in Organizzazioni di produttori agricoli e Società Cooperative i cui organi di amministrazione sono costituiti da imprenditori agricoli".che conferisca almeno una quantità di latte ovino pari a 20.000 litri in un anno a:

- un'azienda che trasformi il latte conferito dal beneficiario in latte in polvere.
- un'azienda di trasformazione che si impegni a sottoscrivere il contratto di conferimento per la trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano;

Qualifica professionale. Sono ammesse all'aiuto le imprese agricole, sia in forma di persona fisica che di persona giuridica, che esercitino l'allevamento ovino da latte. Le imprese richiedenti devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. e condurre un allevamento ovino censito dalla Banca Dati Nazionale zootecnica (B.D.N.).

Parametri e modalità del conferimento. Le imprese richiedenti devono conferire un quantitativo di latte non inferiore a 20.000 litri ai soggetti e per le modalità in premessa. L'allevamento da esse detenuto deve avere un numero di femmine adulte congruente col quantitativo di latte conferito, in ragione di un rapporto non superiore a 270 litri/femmina adulta. Sono pertanto ammessi all'intervento allevamenti di consistenza non inferiore a 100 capi complessivi, al lordo della rimonta e dei maschi, censiti in B.D.N. al 31 marzo dell'anno di riferimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66
DEL 19/07/2012

2.2. Criteri di priorità

Le domande, ricevute con le modalità di cui al successivo punto 3, sono finanziate secondo il seguente ordine di priorità:

2.2.1 Domande collettive dei soggetti che conferiscono il latte per la trasformazione in latte in polvere.

Nell'ambito di tali domande collettive, hanno ulteriore priorità quelle presentate dai soggetti di aggregazione che hanno una maggior anzianità di costituzione.

Le domande individuali ammesse a questo criterio di priorità sono esclusivamente quelle dei soci dei soggetti aggreganti che presentano la relativa domanda collettiva.

2.2.2 Domande collettive dei soggetti che conferiscono il latte ad acquirenti esterni al mercato regionale

Il latte interessato a tale modalità di conferimento deve avere effettiva destinazione all'esterno del territorio regionale e trasformato in prodotti diversi dal pecorino romano.

Nell'ambito di tali domande collettive, hanno ulteriore priorità quelle presentate dai soggetti di aggregazione che hanno un maggior numero di soci che aderiscono all'intervento; a parità di tale parametro si considera la maggior anzianità di costituzione.

Le domande individuali ammesse a questo criterio di priorità sono esclusivamente quelle dei soci del soggetto aggregante che presenta la relativa domanda collettiva.

2.2.3 Domande collettive dei soggetti che conferiscono il latte ai fini della trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano

I soggetti che presentano la domanda collettiva devono specificare le modalità di diversificazione della trasformazione degli stock di latte interessati rispetto alla produzione del pecorino romano.

Nell'ambito di tali domande collettive, hanno ulteriore priorità quelle presentate dai soggetti di aggregazione che hanno un maggior numero di soci che aderiscono all'intervento; a parità di tale parametro si considera la maggior anzianità di costituzione.

Le domande individuali ammesse a questo criterio di priorità sono esclusivamente quelle dei soci del soggetto aggregante che presenta la relativa domanda collettiva.

2.2.4 Domande di richiedenti singoli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66
DEL 19/07/2012

Esaurite le domande collettive saranno soddisfatte le richieste degli imprenditori agricoli singoli, in ordine di quantità di latte destinato nell'ordine, alla produzione di latte in polvere, ad acquirenti esterni al mercato regionale e, infine, alla produzione di formaggi diversi dal pecorino romano.

Sono considerati richiedenti singoli, ancorchè costituiti in forma societaria, le imprese agricole di cui al punto 2.2.1 che conferiscono il latte direttamente al trasformatore o all'acquirente ovvero coloro che conferiscano il latte ai soggetti di aggregazione di cui ai punti precedenti, senza tuttavia essere soci di tali soggetti.

2.5 Ulteriori criteri di priorità

Laddove una domanda cumulativa ricadesse all'ultimo posto utile dell'elenco di priorità e le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande individuali presentate per suo tramite, le domande individuali saranno soddisfatte in ordine di quantità di latte conferito e, in caso di ulteriore parità, secondo l'anzianità della data di inizio attività rilevabile dalla visura camerale dell'impresa richiedente.

Quest'ultimo criterio dirime anche i casi di parità che dovessero eventualmente costituirsi fra le domande dei richiedenti singoli di cui al punto 2.2.3

PROCEDURE

3.1 Presentazione delle domande e predisposizione della graduatoria

Argea Sardegna è incaricata di emanare il bando per la presentazione delle domande e di curarne le fasi di istruttoria, controlli e di pagamento.

Il bando per la prima annualità dovrà essere emesso entro il mese di luglio 2012 e i termini di scadenza per la presentazione delle domande non dovranno essere inferiori a 45 giorni.

Al termine della raccolta delle domande, esse sono ammesse a un elenco di priorità costituito sulla base della loro ammissibilità e dei criteri di priorità di cui al precedente punto 2.2

Per la seconda annualità sarà prevista una procedura analoga.

2.2 Adempimenti e impegni dei beneficiari

I beneficiari, attraverso i soggetti di aggregazione di cui al punto 2.1 o singolarmente, sottoscrivono dei contratti di conferimento del latte di produzione delle rispettive aziende, per quantità non inferiori a 20.000 litri, finalizzati alla produzione di latte in polvere o alla trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano.

Tali contratti devono essere allegati alle domande, anche in copia. Gli originali in ogni caso devono essere esibiti, a richiesta, in sede di verifica istruttoria o di controllo successivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66
DEL 19/07/2012

I contratti devono contenere l'impegno da parte dei trasformatori a documentare ai soggetti conferitori, aggregati o singoli, l'avvenuta destinazione del latte ai prodotti per i quali lo stesso è stato conferito e devono richiamare esplicitamente l'adesione dei conferitori all'intervento di cui all'articolo 7 della LR 15/2010. I soggetti aggreganti che presentano la domanda collettiva devono acquisire una specifica richiesta da parte dei richiedenti individuali che contenga i dati anagrafici dell'impresa richiedente, gli impegni individuali, la delega ad adottare gli atti collettivi. A tale scopo sarà predisposta un'apposita modulistica che sarà allegata al bando, al pari del modulo per la domanda collettiva e quello per la domanda dei singoli.

Le richieste individuali e quelle dei singoli nell'ambito di domande collettive devono inoltre contenere l'impegno esplicito ad adempiere ai termini contrattuali e quello a conservare i documenti di trasporto e/o consegna del prodotto interessato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al pagamento ed esibirli in caso di controllo successivo.

2.3 Modalità di pagamento

La verifica delle domande avverrà preliminarmente alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto, che verrà adottato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia Argea.

L'adozione dell'elenco dei beneficiari, nei limiti della disponibilità finanziaria, costituirà pertanto atto di concessione dell'intervento.

Successivamente alla pubblicazione e alla decorrenza del periodo necessario alla manifestazione di eventuali opposizioni in sede gerarchica, si darà luogo ai pagamenti attraverso provvedimenti cumulativi di liquidazione.

Le liquidazioni dovranno essere individuali, per ciascuna impresa produttrice ammessa all'aiuto, e avverranno esclusivamente per bonifico bancario su conti correnti i cui estremi dovranno essere presenti sul fascicolo aziendale dell'impresa richiedente e indicati in sede di domanda.

3.4 Trasferimento dell'impegno e rinuncia

È ammesso il trasferimento dell'impegno, a una sola impresa cessionaria, qualora intervenga un cambio di titolarità dell'azienda o, comunque, la cessione dell'intero gregge, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione.

La rinuncia all'impegno senza la restituzione dei premi percepiti, stante la natura dell'aiuto, non è ammessa in alcun caso e il titolare dell'impegno deve garantire l'esito del conferimento delle partite di latte per le quali è stato erogato l'aiuto a pena del rigetto della domanda individuale o della revoca della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66
DEL 19/07/2012

concessione e della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi legali maturati. In caso di decesso del beneficiario, decadono esclusivamente gli obblighi successivi al conferimento.

3.5 Controlli Gli aiuti individuali erogati ai sensi delle presenti disposizioni sono soggetti a controllo, almeno su un campione del 5% dei beneficiari, allo scopo di verificare l'avvenuto adempimento degli impegni e l'effettiva destinazione delle partite di latte conferite nell'ambito dell'intervento agli scopi previsti (trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano).

Il controllo verificherà il rispetto degli impegni dei beneficiari individuali e dei soggetti d'aggregazione.

Il mancato adempimento degli impegni individuali o collettivi comporterà l'esclusione dai benefici e la restituzione delle somme erogate.

Nel caso di inadempienze del soggetto d'aggregazione titolare di domanda collettiva, saranno comunque recuperati tutti gli aiuti che risulteranno erogati indebitamente, restando l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Argea indenni per ogni responsabilità intercorrente fra i soggetti d'aggregazione e i beneficiari singoli.

Saranno eseguiti i controlli anche sui trasformatori verificando, mediante stima tecnica, la congruità della quantità di prodotto trasformato (latte in polvere e/o prodotti diversi dal pecorino romano) con la quantità di latte conferito dai beneficiari per tali scopi.

Tali controlli saranno effettuati anche per il latte ceduto e trasformato all'esterno del territorio regionale.

In caso di accertate inadempienze da parte del soggetto trasformatore e, in particolare qualora la quantità di prodotto trasformato non sia congruente alla quantità minima di latte conferito per beneficiario (20.000 litri), sarà revocato in misura lineare l'aiuto ai beneficiari e recuperate le risorse già erogate restando l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Argea indenni per ogni responsabilità intercorrente fra i beneficiari e i trasformatori.

3.6 Seconda annualità

L'aiuto per la seconda annualità è autonomo rispetto a quello della prima annualità, anche ai sensi del Reg. 1535/2007 ("De minimis agricola").

Per l'erogazione della seconda annualità dell'intervento sarà pertanto emanato un apposito bando.

È escluso l'accesso alla seconda annualità dell'intervento per i soggetti ai quali, per qualunque motivazione, sia stato revocata la concessione dell'aiuto relativo alla prima annualità. Sono esenti da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1082 DEC A 66

DEL 19/07/2012

questo provvedimento i richiedenti individuali che abbiano rinunciato all'aiuto relativo alla prima annualità prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

3.7 Gestione delle dotazioni residue.

Qualora a conclusione dei pagamenti della prima annualità la graduatoria venga esaurita e permangano risorse non utilizzate, esse saranno destinate alla seconda annualità.